

Opinion of the Board (Art. 64)



Parere 17/2019 sul progetto di requisiti per l'accreditamento dell'organismo di monitoraggio del codice di condotta, presentato dall'autorità di controllo della protezione dei dati britannica ai sensi dell'articolo 41 del RGPD

Adottato il 2 dicembre 2019

Indice

1	Sintesi dei fatti.....	4
2	VALUTAZIONE.....	5
2.1	Ragionamento generale del comitato in merito al progetto di requisiti per l'accreditamento presentato.....	5
2.2	Analisi dei requisiti per l'accreditamento degli organismi di monitoraggio di codici di condotta del Regno Unito	5
2.2.1	OSSERVAZIONI GENERALI	6
2.2.2	INDIPENDENZA.....	7
2.2.3	CONFLITTO D'INTERESSI.....	8
2.2.4	COMPETENZE	9
2.2.5	PROCEDURE E STRUTTURE STABILITE	10
2.2.6	GESTIONE TRASPARENTE DEI RECLAMI	10
2.2.7	COMUNICAZIONI CON L'ICO	11
2.2.8	MECCANISMI DI RIESAME DEL CODICE.....	11
2.2.9	STATUS GIURIDICO	12
3	CONCLUSIONI / RACCOMANDAZIONI	12
4	OSSERVAZIONI FINALI	13

Il comitato europeo per la protezione dei dati

visti l'articolo 63, l'articolo 64, paragrafo 1, lettera c), e paragrafi 3-8, e l'articolo 41, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (in appresso «RGPD»),

visto l'accordo SEE, in particolare l'allegato XI e il protocollo n. 37 dello stesso, modificati dalla decisione del Comitato misto SEE n. 154/2018 del 6 luglio 2018 ⁽¹⁾,

visti gli articoli 10 e 22 del regolamento interno del 25 maggio 2018,

considerando quanto segue:

(1) Allorché un'autorità di controllo (AC) intende approvare i requisiti per l'accreditamento dell'organismo di monitoraggio di un codice di condotta (in appresso il «codice») a norma dell'articolo 41, il ruolo principale del comitato europeo per la protezione dei dati (in appresso il «comitato») è di garantire la coerente applicazione del RGPD. Obiettivo del presente parere è quello di contribuire a un approccio armonizzato per quanto riguarda i requisiti proposti, che saranno elaborati da un'autorità di controllo della protezione dei dati e che si applicano durante l'accreditamento di un organismo di monitoraggio del codice da parte dell'autorità di controllo competente. Il RGPD non impone direttamente un'unica serie di requisiti per l'accreditamento, ma promuove la coerenza. Il comitato cerca di conseguire tale obiettivo con il proprio parere nei modi seguenti: in primo luogo, chiedendo alle autorità di controllo competenti di redigere i propri requisiti per l'accreditamento degli organismi di monitoraggio sulla base dell'articolo 41, paragrafo 2, del RGPD e delle «Guidelines 1/2019 on Codes of Conduct and Monitoring bodies under Regulation 2016/679» («Linee guida 1/2019 sui codici di condotta e gli organismi di monitoraggio di cui al regolamento 2016/679»), pubblicate dal comitato (in appresso le «linee guida»), utilizzando gli otto requisiti definiti nella sezione delle linee guida dedicata all'accreditamento (sezione 12); in secondo luogo, prevedendo che siano forniti orientamenti scritti a spiegazione dei requisiti per l'accreditamento; e, infine, chiedendo alle autorità di adottare tali requisiti conformemente al presente parere, per conseguire un approccio armonizzato.

(2) Con riferimento all'articolo 41 del RGPD, le autorità di controllo competenti adottano i requisiti per l'accreditamento degli organismi di monitoraggio dei codici approvati. Applicano tuttavia il meccanismo di coerenza per consentire la definizione di requisiti idonei a garantire che gli organismi di monitoraggio controllino la conformità ai codici in maniera competente, coerente e indipendente, agevolando così l'adeguata attuazione dei codici in tutta l'Unione e, di conseguenza, contribuendo alla corretta applicazione del RGPD.

(3) Per l'approvazione di un codice esteso a organismi e autorità non pubblici, l'organismo o gli organismi di monitoraggio devono essere individuati nel quadro del codice e accreditati dall'autorità di controllo competente per la loro capacità di controllare il codice in maniera efficace. Il RGPD non

⁽¹⁾ Nel presente parere, i riferimenti all'«Unione» sono da intendersi come riferimenti al «SEE».

fornisce una definizione di «accreditamento». L'articolo 41, paragrafo 2, del RGPD delinea però i requisiti generali per l'accreditamento dell'organismo di monitoraggio. Affinché l'autorità di controllo competente possa accreditare un organismo di monitoraggio, è necessario soddisfare una serie di requisiti. I titolari dei codici devono spiegare e dimostrare come l'organismo di monitoraggio da loro proposto soddisfi i requisiti per l'accreditamento di cui all'articolo 41, paragrafo 2.

(4) Se da un lato i requisiti per l'accreditamento degli organismi di monitoraggio sono soggetti al meccanismo di coerenza, dall'altro l'elaborazione dei requisiti per l'accreditamento previsti nelle linee guida deve tener conto del settore o delle specificità del codice. Le autorità di controllo competenti dispongono di potere discrezionale per quanto riguarda l'ambito di applicazione e le specificità di ciascun codice, e devono tener conto della legislazione nazionale pertinente. Pertanto, il parere del comitato mira a scongiurare disallineamenti significativi, tali da incidere sulle prestazioni degli organismi di monitoraggio e di conseguenza nuocere alla reputazione dei codici di condotta RGPD e dei rispettivi organismi di monitoraggio.

(5) Da questo punto di vista, le linee guida adottate dal comitato fungeranno da filo conduttore nel contesto del meccanismo di coerenza. In particolare, nelle linee guida il comitato ha chiarito che, benché l'accreditamento di un organismo di monitoraggio valga solo per un codice specifico, un simile organismo può essere accreditato per più di un codice, a condizione che soddisfi i requisiti per l'accreditamento relativi a ciascun codice.

(6) Il parere del comitato è adottato ai sensi dell'articolo 64, paragrafo 3, del RGPD in combinato disposto con l'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento interno del comitato europeo per la protezione dei dati, entro otto settimane a partire dal primo giorno lavorativo dopo la data in cui il presidente e l'autorità di controllo competente hanno deciso che il fascicolo è completo. Su decisione del presidente, tale termine può essere prorogato di ulteriori sei settimane, tenendo conto della complessità della questione.

HA ADOTTATO IL SEGUENTE PARERE:

1 SINTESI DEI FATTI

1. L'autorità di controllo britannica ha presentato al comitato il proprio progetto di decisione relativo ai requisiti per l'accreditamento dell'organismo di monitoraggio di un codice di condotta, richiedendone il parere ai sensi dell'articolo 64, paragrafo 1, lettera c), in modo da conseguire un approccio coerente a livello dell'Unione. La decisione sulla completezza del fascicolo è stata adottata il 4 settembre 2019.
2. Ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento interno del comitato, data la complessità della questione, il periodo di adozione iniziale di otto settimane è stato prorogato di ulteriori sei settimane.

2 VALUTAZIONE

2.1 Ragionamento generale del comitato in merito al progetto di requisiti per l'accreditamento presentato

3. Tutti i requisiti per l'accreditamento presentati al comitato per ottenerne il parere devono contemplare i criteri di cui all'articolo 41, paragrafo 2, del RGPD, e devono essere conformi agli otto settori indicati dal comitato nella sezione delle linee guida dedicata all'accreditamento (sezione 12, pagine 21-25). Il parere del comitato intende garantire la coerenza, nonché la corretta applicazione dell'articolo 41, paragrafo 2, del RGPD, per quanto riguarda il progetto presentato.
4. Ciò significa che, nell'elaborazione dei requisiti per l'accreditamento di un organismo di monitoraggio dei codici, ai sensi dell'articolo 41, paragrafo 3, e dell'articolo 57, paragrafo 1, lettera p), del RGPD, tutte le autorità di controllo devono avere riguardo ai suddetti requisiti fondamentali come previsti nelle linee guida, mentre il comitato può raccomandare alle autorità di controllo modificare di conseguenza i propri progetti per garantire la coerenza.
5. Tutti i codici riguardanti autorità e organismi non pubblici devono disporre di organismi di monitoraggio accreditati. Il RGPD invita espressamente le autorità di controllo, il comitato e la Commissione a «incoraggia[re] l'elaborazione di codici di condotta destinati a contribuire alla corretta applicazione del presente regolamento, in funzione delle specificità dei vari settori di trattamento e delle esigenze specifiche delle micro, piccole e medie imprese» (articolo 40, paragrafo 1, del RGPD). Il comitato riconosce pertanto che i requisiti devono operare per diversi tipi di codici, applicandosi a settori di dimensioni differenti, toccando i vari interessi in gioco ed estendendosi ad attività di trattamento con livelli differenti di rischio.
6. In alcuni settori il comitato promuoverà lo sviluppo di requisiti armonizzati, incoraggiando le AC a considerare gli esempi forniti a scopi di chiarimento.
7. Nei casi in cui il parere taccia su uno specifico requisito, il comitato non chiede all'autorità di controllo britannica di adottare azioni ulteriori.
8. Il comitato rileva che il documento presentato dall'autorità di controllo britannica contiene non solo i requisiti per l'accreditamento, ma anche note esplicative, che includono spiegazioni generali e specifiche sull'approccio dell'autorità di controllo britannica a detti requisiti.
9. Il presente parere non si pronuncia sulle voci presentate dall'autorità di controllo britannica che esulano dall'ambito di applicazione dell'articolo 41, paragrafo 2, del RGPD, come i riferimenti alla legislazione nazionale. Il comitato tuttavia osserva che la legislazione nazionale dovrebbe conformarsi al RGPD, ove necessario.

2.2 Analisi dei requisiti per l'accreditamento degli organismi di monitoraggio di codici di condotta del Regno Unito

10. Tenuto conto che:
 - a. l'articolo 41, paragrafo 2, del RGPD contiene un elenco di aspetti relativi all'accreditamento che un organismo di monitoraggio deve prendere in considerazione per essere accreditato;

- b. l'articolo 41, paragrafo 4, del RGPD prevede che tutti i codici (a eccezione di quelli concernenti autorità pubbliche, ai sensi dell'articolo 41, paragrafo 6) dispongano di un organismo di monitoraggio accreditato;
- c. l'articolo 57, paragrafo 1, lettere p) e q), del RGPD impone all'autorità di controllo competente di definire e pubblicare i requisiti per l'accREDITAMENTO degli organismi di monitoraggio di codici di condotta e di effettuare l'accREDITAMENTO di tali organismi di monitoraggio;

il comitato è del parere che:

2.2.1 OSSERVAZIONI GENERALI

11. Il comitato osserva che la sezione introduttiva dei requisiti per l'accREDITAMENTO dell'autorità di controllo britannica fa riferimento sia alle linee guida sia al parere 9/2019 sul progetto di requisiti per l'accREDITAMENTO dell'organismo di monitoraggio di un codice di condotta presentato dall'AC austriaca a norma dell'articolo 41 del RGPD. Mentre il riferimento alle linee guida è accolto con favore, il comitato invita l'autorità di controllo britannica a eliminare il riferimento a un parere specifico e a fare invece una dichiarazione più generale, considerando che seguiranno altri pareri del comitato in relazione ai requisiti per l'accREDITAMENTO presentati da altre AC. Un esempio potrebbe essere: «Il presente documento va letto congiuntamente alle linee guida 1/2019 del comitato sui codici di condotta e gli organismi di monitoraggio ai sensi del regolamento 2016/679 e ai pertinenti pareri resi dal comitato a norma dell'articolo 41, paragrafo 3, e dell'articolo 64, paragrafo 1, lettera c), del RGPD».
12. Per quanto riguarda le «note generali», il comitato è del parere che i riferimenti alle basi giuridiche di cui al secondo paragrafo debbano includere anche l'articolo 57, paragrafo 1, lettera p), del RGPD. Il comitato invita l'autorità di controllo britannica a modificare di conseguenza la sezione «note generali».
13. Il comitato osserva che, nella sezione «requisiti per l'accREDITAMENTO», l'autorità di controllo britannica non fa alcun riferimento alla lingua in cui i documenti devono essere presentati. Il comitato invita l'autorità di controllo britannica a chiarire nei requisiti per l'accREDITAMENTO la lingua o le lingue accettate.
14. Il comitato osserva che, nella sezione «requisiti per l'accREDITAMENTO», l'autorità di controllo britannica fissa la validità dell'accREDITAMENTO a cinque anni, dopo i quali sarà effettuato un riesame dell'accREDITAMENTO. Il comitato osserva che l'articolo 41 del RGPD non fa riferimento alla validità dell'accREDITAMENTO di un organismo di monitoraggio e comprende che esiste un margine di manovra per le AC nazionali. Inoltre, il comitato osserva che i requisiti per l'accREDITAMENTO devono essere rivalutati periodicamente, al fine di garantire la conformità al RGPD. Tuttavia, per motivi di chiarezza, il comitato invita l'autorità di controllo britannica a fornire informazioni trasparenti sulla fase successiva alla scadenza del periodo di validità dell'accREDITAMENTO e sulle relative procedure.
15. Il comitato osserva che non è chiaro se alcuni specifici requisiti di accREDITAMENTO si applichino a tutti gli organismi di monitoraggio, indipendentemente dalla loro natura (organismo di monitoraggio interno o esterno), oppure solo a una particolare tipologia di tali organismi. Il comitato è del parere che l'autorità di controllo britannica debba specificare, ad esempio nella sezione «note generali» all'inizio del documento, che i requisiti elencati nel documento si applicano all'organismo di monitoraggio indipendentemente dal suo essere interno o esterno. Inoltre, se l'autorità di controllo

britannica intende stabilire un requisito specifico per un organismo di monitoraggio interno o esterno (si veda ad esempio la sottosezione 1.3.1 del progetto di requisiti per l'accreditamento, che fa riferimento solo a un organismo di monitoraggio interno), ciò deve essere specificato chiaramente nel documento per evitare fraintendimenti. Pertanto, il comitato raccomanda all'autorità di controllo britannica di modificare il testo del progetto in tal senso.

16. Il comitato osserva che i requisiti per l'accreditamento sottoposti dall'autorità di controllo britannica fanno talvolta riferimento a un obbligo («shall», ossia «deve») e talvolta a una possibilità («should», ossia «dovrebbe»). Per motivi di chiarezza, il comitato raccomanda all'autorità di controllo britannica di evitare l'uso di del condizionale («should») nel testo dei requisiti per l'accreditamento. Per quanto riguarda le note esplicative, il comitato incoraggia l'autorità di controllo britannica a sostituire il condizionale («should») con l'indicativo futuro («will»). In modo analogo, il comitato osserva che i requisiti per l'accreditamento sottoposti dall'autorità di controllo britannica fanno talvolta riferimento a «staff» (ossia «organico») e talvolta a «personnel» (ossia «personale»). Se la distinzione comporta una qualche differenza, il comitato incoraggia l'autorità di controllo britannica a chiarirlo.

2.2.2 INDIPENDENZA

17. Per quanto riguarda la nota esplicativa sull'indipendenza dell'organismo di monitoraggio (sezione 1), il comitato rileva che il secondo paragrafo prevede che (sottolineatura aggiunta) «*internal bodies may be required to provide evidence [...]*» («*gli organismi interni possono essere tenuti a fornire prove [...]*»). Tuttavia, nella sezione 1.1 (Procedure legali e decisionali) l'autorità di controllo britannica usa il termine «shall» (ossia «sono tenuti»). Il comitato incoraggia l'autorità di controllo britannica ad adattare la formulazione della nota esplicativa in modo che sia in linea con il precedente paragrafo 16.
18. Per quanto riguarda la sezione 1.1 (Procedure legali e decisionali), il comitato accoglie con favore l'approccio adottato nella sottosezione 1.1.2 del progetto di requisiti per l'accreditamento, che fornisce esempi delle modalità atte a fornire evidenze dell'indipendenza dell'organismo di monitoraggio. Il comitato ritiene, tuttavia, che l'esempio riferito ai «*poteri e funzionamento di eventuali comitati che possono essere coinvolti in un organismo di monitoraggio interno*» sarebbe più completo se includesse un riferimento generale al personale dell'organismo di monitoraggio dotato di poteri decisionali. Il comitato osserva che un organismo di monitoraggio non deve necessariamente essere organizzato in comitati, poiché anche i singoli possono avere responsabilità decisionali. Pertanto, il comitato invita l'autorità di controllo britannica a modificare l'esempio tenendo conto del fatto che anche i singoli potrebbero avere responsabilità decisionali.
19. Per quanto riguarda la dimostrazione dell'indipendenza del personale dell'organismo di monitoraggio (sottosezione 1.1.3), il comitato invita l'autorità di controllo britannica a seguire lo stesso approccio adottato nella sottosezione precedente e a fornire esempi di modalità idonee a tale dimostrazione.
20. Per quanto riguarda i requisiti finanziari (sezione 1.2), il comitato ritiene che sarebbe utile inserire alcuni esempi relativi all'indipendenza finanziaria dell'organismo di monitoraggio, al fine di evidenziare come l'organismo di monitoraggio possa dimostrare che i meccanismi del suo finanziamento non ne inficiano l'indipendenza (sottosezione 1.2.3). Per esempio, l'organismo di monitoraggio non sarebbe considerato finanziariamente indipendente se le norme che ne disciplinano il finanziamento consentissero a un aderente al codice soggetto a un'indagine da parte dell'organismo di interrompere il proprio contributo finanziario all'organismo stesso, al fine di evitare possibili sanzioni da parte di

quest'ultimo. Il comitato invita l'autorità di controllo britannica a fornire esempi di modalità idonee a fornire tale dimostrazione.

21. Il comitato osserva che la sottosezione 1.3.2 dei requisiti per l'accreditamento contiene un esempio di modalità idonee a dimostrare l'indipendenza organizzativa dell'organismo di monitoraggio, ossia «*utilizzando loghi o nomi diversi, se del caso*». Il comitato accoglie con favore l'introduzione di esempi che facilitano l'applicazione pratica dei requisiti. Tuttavia, il comitato ritiene che, in questo caso specifico, l'esempio fornito sia più pertinente per gli organismi di monitoraggio interni. Di conseguenza, il comitato invita l'autorità di controllo britannica a chiarire se questo sia effettivamente il senso della previsione, e in tal caso a specificarlo nell'esempio.
22. Il comitato invita l'autorità di controllo britannica ad ampliare la sottosezione 1.3.3, al fine di fornire una migliore comprensione dei criteri volti a valutare se le risorse e l'organico siano sufficienti affinché l'organismo di monitoraggio svolga efficacemente i propri compiti. A tal proposito, gli organismi di monitoraggio dovrebbero essere composti da personale quantitativamente adeguato per svolgere appieno i compiti di controllo, in funzione del settore interessato e dei rischi delle attività di trattamento contemplate dal codice di condotta. Il personale dell'organismo di monitoraggio è responsabile delle decisioni prese sulle attività di monitoraggio. Questi aspetti organizzativi possono essere dimostrati tramite la procedura di nomina del personale dell'organismo di monitoraggio, la retribuzione di tale personale, nonché la durata del mandato del personale stesso, del contratto o di altro accordo formale concluso con l'organismo di monitoraggio.
23. Per quanto riguarda i requisiti di responsabilizzazione (sezione 1.4), il comitato ritiene che l'autorità di controllo britannica debba chiarire quali elementi ci si attenda di ottenere dall'organismo di monitoraggio al fine di dimostrarne il rispetto dei requisiti di responsabilizzazione. Il comitato accoglie con favore il riferimento generale al requisito di responsabilizzazione nella sottosezione 1.4.1, ma è necessario specificarne il contenuto, definendo l'approccio che l'autorità di controllo britannica adotterà a tale riguardo e le modalità di valutazione del rispetto del requisito. Ciò potrebbe avvenire, ad esempio, istituendo politiche volte a sensibilizzare il personale rispetto alle strutture di governance e alle procedure in atto (ad esempio, con la formazione). Pertanto, il comitato raccomanda all'autorità di controllo britannica di chiarire i requisiti di responsabilizzazione per consentire una migliore comprensione del contenuto della relativa sezione, e di offrire un numero maggiore di esempi delle evidenze che gli organismi di monitoraggio possono fornire a tale riguardo.
24. Nella sottosezione 1.4.2 dei requisiti per l'accreditamento non è chiaro se l'espressione «any other organisation» («alcun'altra organizzazione») si riferisca anche al titolare del codice. Inoltre, il comitato osserva che il testo potrebbe essere riformulato per meglio dare conto del fatto che l'organismo di monitoraggio decide sempre in piena indipendenza. Pertanto, il comitato invita l'autorità di controllo britannica a riformulare la sottosezione 1.4.2 nei termini indicati, per esempio scrivendo che: «Le decisioni assunte dall'organismo di monitoraggio in rapporto alle sue funzioni non sono soggette all'approvazione di alcun'altra organizzazione, compreso il titolare del codice» («*Any decisions made by the monitoring body related to its functions shall not be subject to approval by any other organisation, including the codes owner*»).

2.2.3 CONFLITTO D'INTERESSI

25. La sezione 2.2 dei requisiti per l'accreditamento dell'autorità di controllo britannica contiene un riferimento all'organico «fornito da un organismo indipendente dal codice» («*provided by a body independent from the code*»). Il comitato riconosce che questa formulazione è tratta dalle linee guida

e ne accoglie con favore l'inclusione nei requisiti per l'accreditamento dell'autorità di controllo britannica. Tuttavia, il comitato è del parere che, da un punto di vista pratico, potrebbero comunque essere utili alcuni esempi. Un esempio di organico fornito da un organismo indipendente dal codice potrebbe essere rappresentato da personale dell'organismo di monitoraggio che sia assunto da una società esterna indipendente, che fornisce servizi di ricerca personale e relativi alle risorse umane. Pertanto, il comitato invita l'autorità di controllo britannica ad aggiungere un esempio in linea con quello fornito nel presente paragrafo.

2.2.4 COMPETENZE

26. Il comitato osserva che i requisiti in materia di competenze includono: comprensione, conoscenza ed esperienza approfondite in relazione alle specifiche attività di trattamento dei dati concernenti il codice (sezione 3.1 dei requisiti per l'accreditamento dell'autorità di controllo britannica); competenze ed esperienza operativa adeguate in materia di protezione dei dati (sezione 3.2); infine, i necessari requisiti di competenza come definiti nel codice di condotta (sezione 3.3).
27. Il comitato riconosce inoltre che lo standard fissato dalle linee guida è alquanto elevato, poiché esige che gli organismi di monitoraggio abbiano le seguenti competenze: una comprensione approfondita delle questioni relative alla protezione dei dati, conoscenza delle specifiche attività di trattamento concernenti il codice, nonché una formazione e un'esperienza operativa adeguate nel campo del controllo, per esempio per quanto riguarda le attività di verifica.
28. Il comitato ritiene necessario che i requisiti per l'accreditamento siano trasparenti e che si estendano anche agli organismi di monitoraggio che chiedono l'accreditamento in relazione a codici concernenti le attività di trattamento delle micro, piccole e medie imprese (articolo 40, paragrafo 1, del RGPD).
29. Come previsto dalle linee guida, ogni codice deve soddisfare i criteri del meccanismo di controllo (nella sezione 6.4 delle linee guida), dimostrando «il motivo per cui le proprie proposte di controllo sono adeguate e realizzabili dal punto di vista operativo» (paragrafo 41, pagina 17, delle linee guida). In tale contesto, tutti i codici dotati di organismi di monitoraggio dovranno giustificare il livello di competenze di cui i propri organismi di monitoraggio dovranno necessariamente disporre per svolgere in maniera efficace le attività di controllo previste dal codice. A tal fine, per valutare il livello di competenze richiesto all'organismo di monitoraggio, occorre tener conto, in generale, di fattori quali: le dimensioni del settore interessato, i diversi interessi in gioco e i rischi delle attività di trattamento oggetto del codice. Quest'aspetto sarebbe altresì importante in presenza di plurimi organismi di monitoraggio, poiché il codice contribuirà all'applicazione uniforme dei requisiti in materia di competenze per tutti gli organismi di monitoraggio concernenti lo stesso codice.
30. A tal proposito, il comitato ritiene che la sezione 3.3 dei requisiti per l'accreditamento, che fa riferimento ai «*requisiti in materia di competenze necessarie [...] come definiti nel codice di condotta*» debba essere meglio coordinata con le sezioni 3.1 e 3.2, al fine di evitare fraintendimenti riguardo all'ambito di applicazione della sezione 3.3 in relazione alle due precedenti. Pertanto, il comitato invita l'autorità di controllo britannica a chiarire il rapporto fra tali sezioni specificando che l'organismo di monitoraggio dovrà in ogni caso soddisfare i requisiti in materia di competenze di cui alle sezioni 3.1 e 3.2, mentre ulteriori o specifici requisiti in materia di competenze dovranno essere soddisfatti solo nel caso in cui il codice di condotta li preveda.
31. Le competenze di ciascun organismo di monitoraggio devono essere valutate in linea con il codice specifico. L'AC verificherà che l'organismo di monitoraggio possieda competenze adeguate per

l'adempimento delle responsabilità e degli obblighi relativi all'efficace monitoraggio del codice. Il comitato invita l'autorità di controllo britannica a garantire che il riferimento ad adeguate competenze in materia di protezione dei dati, di cui alla sezione 3.2, sia correlato al settore specificamente oggetto del codice.

32. Il comitato osserva che, nella sezione 3.2, i requisiti in materia di competenze sono riferiti al «personale pertinente» dell'organismo di monitoraggio, senza chiarire ulteriormente il concetto e quali siano i criteri per considerare pertinente il personale. Il comitato raccomanda all'autorità di controllo britannica di chiarire ulteriormente il concetto di «personale pertinente», spiegando come quest'ultimo debba essere identificato. Tale chiarimento potrebbe essere inserito nelle note esplicative della suddetta sezione fornendo alcuni esempi pratici: ad esempio, «personale che conduce attività di verifica o prende decisioni per conto dell'organismo di monitoraggio».

2.2.5 PROCEDURE E STRUTTURE STABILITE

33. La nota esplicativa della sezione 4 dei requisiti per l'accreditamento dell'autorità di controllo britannica stabilisce che «*l'organismo di monitoraggio applica le sanzioni nei termini di cui al codice di condotta*». Poiché fa riferimento solo alle sanzioni, la nota esplicativa sembra limitare il margine di manovra dell'organismo di monitoraggio per quanto riguarda il tipo di misure che può applicare. Il comitato ritiene che una formulazione più completa dovrebbe menzionare anche le misure correttive e incoraggia l'autorità di controllo britannica ad aggiungere il riferimento suggerito nella nota esplicativa.

2.2.6 GESTIONE TRASPARENTE DEI RECLAMI

34. Per quanto riguarda la procedura di gestione dei reclami, il comitato osserva che nella nota esplicativa si afferma che «*il personale dovrebbe dimostrare conoscenze e imparzialità sufficienti*». Il comitato ritiene che il livello di conoscenze richiesto per la gestione dei reclami sarebbe maggiormente comprensibile se l'autorità britannica utilizzasse l'espressione «conoscenze adeguate» per precisarne la portata, e pertanto incoraggia l'autorità di controllo britannica a effettuare tale modifica.
35. Per quanto riguarda i reclami relativi agli aderenti al codice (sezione 5.1 dei requisiti per l'accreditamento), il comitato riconosce che i requisiti della procedura di gestione dei reclami dovrebbero essere fissati a un livello elevato e fare riferimento a tempi ragionevoli per la risposta ai reclami. A questo proposito, il comitato osserva che i requisiti per l'accreditamento stabiliscono che l'organismo di monitoraggio comunichi al reclamante informazioni sullo stato di avanzamento e l'esito («outcome») del reclamo entro tre mesi. Nel caso in cui, con il termine «outcome», l'autorità di controllo britannica si riferisca alla decisione finale dell'indagine, il comitato raccomanda alla stessa di adottare un approccio più flessibile, prevedendo che l'organismo di monitoraggio comunichi al reclamante informazioni sullo stato di avanzamento o l'esito («outcome») entro un termine ragionevole, ad esempio tre mesi. Se l'autorità di controllo britannica si riferisce a un altro tipo di esito, diverso dalla decisione finale dell'indagine, il comitato raccomanda all'autorità di chiarire a quale tipo di informazioni faccia riferimento.
36. Inoltre, il comitato ritiene che il termine di tre mesi possa essere prorogato, se del caso (ad esempio, tenendo conto delle dimensioni della società oggetto dell'indagine). Il comitato invita pertanto l'autorità di controllo britannica a inserire questa possibilità nella nota esplicativa della presente sezione o nei requisiti.

37. Il comitato osserva che, nella sottosezione 5.1.3, i requisiti per l'accreditamento menzionano misure correttive come «attività di formazione, emissione di un avvertimento, segnalazione al consiglio di amministrazione dell'aderente, prescrizioni specifiche, sospensione o esclusione dal codice». Tali misure correttive devono essere stabilite nel codice di condotta, come previsto dall'articolo 40, paragrafo 4, del RGPD. Pertanto, per motivi di chiarezza, il comitato raccomanda all'autorità di controllo britannica di aggiungere un riferimento all'elenco delle sanzioni previste dal codice di condotta in caso di violazione del codice da parte di un titolare o responsabile del trattamento che vi aderisca.
38. Il comitato osserva che i requisiti per l'accreditamento prevedono che l'organismo di monitoraggio pubblici informazioni sulle decisioni prese nell'ambito della procedura di gestione dei reclami (sottosezione 5.1.6). La pubblicazione delle decisioni finali potrebbe avere lo stesso effetto di una sanzione accessoria per l'aderente destinatario della decisione. Tuttavia, maggiore trasparenza sarebbe auspicabile nel fornire informazioni generali sui reclami gestiti dall'organismo di monitoraggio. Ad esempio, l'organismo di monitoraggio potrebbe pubblicare, su base regolare, dati statistici con il risultato delle attività di controllo, come il numero di reclami ricevuti, il tipo di violazioni e le misure correttive adottate. Pertanto, per motivi di chiarezza, il comitato raccomanda all'autorità di controllo britannica di specificare il tipo di informazioni che l'organismo di monitoraggio è tenuto a pubblicare.

2.2.7 COMUNICAZIONI CON L'ICO

39. Per quanto riguarda la comunicazione di modifiche sostanziali all'autorità di controllo britannica, indicata nei requisiti per l'accreditamento come ICO (Information Commissioner's Office), il comitato osserva che i requisiti per l'accreditamento stabiliscono che modifiche sostanziali «potranno comportare un riesame dell'accreditamento» («could result in a review of the accreditation») (sezione 6.4 e nota esplicativa). Il comitato è del parere che, qualora sia apportata una modifica sostanziale, il riesame dell'accreditamento non sia solo una possibilità, ma piuttosto un obbligo. Pertanto, il comitato raccomanda all'autorità di controllo britannica di riformulare la disposizione, prevedendo che eventuali modifiche sostanziali comporteranno («would result») un riesame dell'accreditamento.
40. Il comitato raccomanda di indicare esplicitamente nei requisiti per l'accreditamento l'obbligo per l'organismo di monitoraggio di riferire all'autorità di controllo competente eventuali modifiche sostanziali senza ingiustificato ritardo.

2.2.8 MECCANISMI DI RIESAME DEL CODICE

41. Il comitato osserva che i requisiti per l'accreditamento prevedono che l'organismo di monitoraggio stabilisca piani e procedure volti a garantire «che il codice rimanga pertinente per i membri e continui a soddisfare l'applicazione del RGPD» (sezione 7.1). Il comitato osserva che è compito del titolare del codice, non dell'organismo di monitoraggio, garantire che il codice di condotta resti pertinente e conforme alla legislazione applicabile, anche se l'organismo di monitoraggio contribuisce a un eventuale riesame del codice. Di conseguenza, il comitato raccomanda all'autorità di controllo britannica di chiarire nei requisiti per l'accreditamento che l'organismo di monitoraggio contribuirà a un eventuale riesame del codice.
42. I requisiti per l'accreditamento prevedono l'obbligo di fornire al titolare del codice una relazione annuale sul funzionamento del codice stesso (sezione 7.3). Il comitato ritiene che tale requisito debba prevedere la possibilità che la relazione annuale sia fornita non solo al titolare del codice, ma anche a

ogni altro soggetto menzionato nel codice di condotta, al fine di lasciare discrezionalità ai titolari del codice nel definire la procedura finalizzata a valutare la necessità di un riesame del codice. Il comitato invita pertanto l'autorità di controllo britannica a tenerne conto e ad aggiungere il suddetto riferimento.

43. Il comitato è del parere che nei requisiti per l'accreditamento debbano essere incluse maggiori informazioni sul contenuto della relazione. Un esempio potrebbe essere una relazione dell'attività di verifica che includa la data dell'attività, il suo ambito di applicazione, l'identità del soggetto controllato, le conclusioni dell'attività, se siano applicabili misure correttive, se sia stato ricevuto un reclamo nei confronti del soggetto controllato, ecc. Il comitato invita l'autorità di controllo britannica ad aggiungere maggiori dettagli in merito al tipo di informazioni che l'organismo di monitoraggio dovrebbe includere nella relazione annuale.
44. Inoltre, il comitato ritiene che l'organismo di monitoraggio debba raccogliere tutte le informazioni relative alle verifiche effettuate e tenerle a disposizione dell'autorità di controllo britannica. Pertanto, il comitato invita l'autorità di controllo britannica a tenere conto di quanto sopra inserendo una previsione in tal senso.

2.2.9 STATUS GIURIDICO

45. Per quanto riguarda lo status giuridico dell'organismo di monitoraggio, la pertinente nota esplicativa dell'autorità di controllo britannica afferma che l'organismo di monitoraggio *«deve dimostrare di disporre di risorse finanziarie e di altro tipo sufficienti per adempiere ai suoi specifici doveri e responsabilità»*. Il comitato ritiene che l'esistenza di sufficienti risorse finanziarie e di altro tipo debba essere accompagnata dalle procedure necessarie a garantire il funzionamento del codice di condotta nel tempo. Pertanto, il comitato invita l'autorità di controllo britannica a modificare la nota esplicativa, aggiungendo il suddetto riferimento alle «procedure».

3 CONCLUSIONI / RACCOMANDAZIONI

46. Il progetto di requisiti per l'accreditamento presentato dall'autorità di controllo britannica può comportare un'applicazione non coerente delle disposizioni in materia di accreditamento degli organismi di monitoraggio; occorre quindi introdurre le seguenti modifiche.
47. Come osservazioni generali, il comitato raccomanda all'autorità di controllo britannica di:
1. specificare all'inizio del documento, o nelle «note generali», che i requisiti elencati nel documento si applicano all'organismo di monitoraggio, indipendentemente dal fatto che si tratti di un organismo di monitoraggio interno o esterno, salva diversa indicazione;
 2. evitare l'uso del condizionale «dovrebbe» («should») nel testo dei requisiti per l'accreditamento.
48. Per quanto riguarda l'«indipendenza» il comitato raccomanda all'autorità di controllo britannica di:
1. chiarire i requisiti di responsabilizzazione e presentare un numero maggiore di esempi delle evidenze che gli organismi di monitoraggio possono fornire.
49. Per quanto riguarda le «competenze» il comitato raccomanda all'autorità di controllo britannica di:

1. chiarire il concetto di «personale pertinente» spiegando come verrà identificato tale personale e fornendo esempi pratici, ad esempio con riguardo al personale che conduce attività di verifica o prende decisioni per conto dell'organismo di monitoraggio.
50. Per quanto riguarda la «gestione trasparente dei reclami», il comitato raccomanda all'autorità di controllo britannica di:
1. adottare un approccio più flessibile, prevedendo che l'organismo di monitoraggio comunichi al reclamante informazioni sullo stato di avanzamento o l'esito entro un termine ragionevole, ad esempio tre mesi. Se l'autorità di controllo britannica intende riferirsi ad un altro esito, diverso dalla decisione finale dell'indagine, il comitato raccomanda all'autorità di controllo britannica di chiarirlo;
 2. aggiungere un riferimento all'elenco di sanzioni previsto dal codice di condotta;
 3. chiarire il tipo di informazioni che l'organismo di monitoraggio è tenuto a pubblicare.
51. Per quanto riguarda le «comunicazioni con l'ICO (autorità di controllo britannica)», il comitato raccomanda all'autorità di controllo britannica di:
1. prevedere che modifiche sostanziali comporteranno («would result») un riesame dell'accreditamento;
 2. aggiungere l'obbligo di comunicare all'AC competente, senza ingiustificato ritardo, eventuali modifiche sostanziali.
52. Per quanto riguarda i «meccanismi di riesame del codice», il comitato raccomanda all'autorità di controllo britannica di:
1. chiarire che l'organismo di monitoraggio contribuirà a un eventuale riesame del codice.

4 OSSERVAZIONI FINALI

53. L'autorità di controllo britannica è destinataria del presente parere, che sarà reso pubblico ai sensi dell'articolo 64, paragrafo 5, lettera b), del RGPD.
54. Ai sensi dell'articolo 64, paragrafi 7 e 8, del RGPD, l'autorità di controllo, entro due settimane dal ricevimento del parere, comunica per via elettronica al presidente del comitato se intende mantenere o modificare il progetto di decisione. Entro lo stesso termine l'autorità di controllo invia il progetto di decisione modificato oppure comunica, fornendo le pertinenti motivazioni, che non intende conformarsi al parere del comitato, in tutto o in parte. L'autorità di controllo comunica la decisione definitiva al comitato affinché sia inserita nel registro delle decisioni soggette al meccanismo di coerenza, ai sensi dell'articolo 70, paragrafo 1, lettera y), del RGPD.

Per il comitato europeo per la protezione dei dati

La presidente

(Andrea Jelinek)